

RAPPORTI TRA ROTA ROMANA E CHIESE ORIENTALI, DALLA *ROTA RESTITUTA* (1908) AD OGGI*

S.E. Mons. Prof. PIO VITO PINTO

Decano della Rota Romana

Sommario:

§1. Introduzione. §2. Nuova competenza della Rota Romana in materia amministrativa. §3. La competenza della Rota Romana in materia giudiziale: cenni storici. §4. La Rota Romana e le Chiese orientali dal 1908 sino alla codificazione comune. §5. Sinergie e competenze nell'art. 58 della Cost. Ap. «Pastor Bonus». §6. La competenza della Rota Romana nel CCEO. §7. Sinergie e competenze in base all'art. 5 delle Norme Rotali del 1994. §8. Conclusione.

§1. Introduzione

Dalla *Rota Restituta* da parte di S. PIO X¹, molte volte i Pontefici hanno riconosciuto la funzione di eccezionale rilevanza che questo Tribunale Apostolico svolge a servizio del ministero del Successore di PIETRO. Non potendo elencare dettagliatamente tali numerosi riconoscimenti², si intende qui richiamare anzitutto il discorso del 30

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* incentrata sul tema: «*La Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" venticinque anni dopo: riflessioni e prospettive*» (Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2 dicembre 2013).

Abbreviazioni usate: *AAS* = *Acta Apostolicae Sedis*; Cost. Ap. = *Costituzione Apostolica*; *CIC* = *Codex Iuris Canonici* (1983); *CCEO* = *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1990); can. / cann. = canone / canon; m.p. = *motu proprio*; *PB* = Cost. Ap. «*Pator Bonus*» (del 28 giugno 1988).

¹ L'espressione *Rota Restituta* indica comunemente il Tribunale della Rota così come esso fu ripristinato nelle sue funzioni giudiziarie da S. PIO X. Con l'occupazione di Roma del 20 settembre 1870 infatti l'attività della Rota, che dal 1834 era Tribunale di appello delle cause civili ed ecclesiastiche di Roma e dello Stato Pontificio, venne a cessare, e un regio decreto del 27 ottobre 1870 la sopprime come Tribunale civile. Le cause del foro ecclesiastico erano state trasferite, secondo le competenze, alle Congregazioni, ed il Tribunale aveva continuato ad esistere limitandosi, sino alla riforma piana, a trattare alcune questioni di ordine spirituale. Cfr. PIO X, Cost. Ap. «*Sapienti consilio*» 29 giugno 1909, in *Acta Apostolicae Sedis* 1 (1909), 7-19. Si veda anche PINTO P. V., *Tribunale della Rota Romana*, in PINTO P. V. (a cura di), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Rota Romana*, Città del Vaticano 2003, 184.

² Si vedano, a titolo esemplificativo, le segg. allocuzioni pontificie: PIO XII, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 2 ottobre 1939, in *L'Osservatore Romano*, 2-3 ottobre 1939, 1; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana*

gennaio 2003 ai Prelati Uditori, agli Ufficiali ed Avvocati della Rota Romana, in cui S. GIOVANNI PAOLO II descriveva l'attività del Tribunale come partecipazione al suo ministero di Pastore Universale:

«L'attività del vostro Tribunale da sempre è stata altamente apprezzata dai miei venerati Predecessori, che non hanno mancato di sottolineare che amministrare la giustizia presso la Rota Romana costituisce una diretta partecipazione ad un aspetto importante delle funzioni del Pastore della Chiesa universale»³.

Con parole altrettanto chiare il Santo Padre BENEDETTO XVI, nell'anno del centenario *a Rota Restituta*, ha offerto il suo riconoscimento alla Rota, mediante la quale il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio.

«Questa venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam iuris*, il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio».⁴

Il ministero della Rota Romana quale Tribunale Apostolico⁵ esiste dunque in relazione al *munus petrino*, ed in tal senso si esplica anche nel suo rapporto con le Chiese cattoliche orientali, articolandosi secondo due aree specifiche di competenza, giudiziaria sin dalla sua ricostituzione e, più recentemente, anche amministrativa.

Si inizia con la competenza amministrativa non solo perché è recente, e chiara per la forza del documento pontificio di trasferimento, ma anche perché, proprio per questi motivi, non necessita di lunga analisi in questa sede.

Rota, 1 ottobre 1940, in *L'Osservatore Romano*, 2 ottobre 1940, 1; GIOVANNI XXIII, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 19 ottobre 1959, in *AAS* 51 (1959), 822-825; PAOLO VI, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 11 gennaio 1965, in *AAS* 57 (1965), 243; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 28 gennaio 1972, in *AAS* 64 (1972), 202; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 31 gennaio 1974, in *AAS* 66 (1974), 84; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 9 febbraio 1976, in *AAS* 68 (1976), 204; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, in *AAS* 70 (1978), 184; GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 17 febbraio 1979, in *AAS* 71 (1979), 427-427; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 28 gennaio 1982, in *AAS* 74 (1982), 449; IDEM, *Allocuzione alla S. Romana Rota*, 26 febbraio 1983, in *AAS* 75 (1983), 556; IDEM, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in *AAS* 76 (1984), 643; IDEM, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, in *AAS* 81 (1989), 922; IDEM, *Allocuzione alla Rota Romana*, 23 gennaio 1992, in *AAS* 85 (1993), 142; IDEM, *Allocuzione alla Rota Romana*, 17 gennaio 1998, in: *AAS* 90 (1998), 781; IDEM, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000, in *AAS* 92 (2000), 350.

³ *Allocuzione alla Rota Romana*, 30 gennaio 2013, in *AAS* 95 (2003), 393.

⁴ *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008, in *AAS* 90 (2008), 88.

⁵ Sulla dignità del Tribunale della Rota Romana come Tribunale Apostolico e sui ripetuti riconoscimenti dei Pontefici al riguardo, si veda anche POMPEDDA M. F., *Il Tribunale della Rota Romana*, in AA. VV., *Le "Normæ" del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 9-11.

§2. Nuova competenza della Rota Romana in materia amministrativa

In materia amministrativa la competenza della Rota è pacificamente accettata in ragione del m.p. «*Querit Semper*», del 30 agosto 2011, il quale modificando la Cost. Ap. «*Pastor bonus*» trasferisce le competenze in materia di matrimonio rato e non consumato e di nullità dell'ordinazione dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti⁶ al nuovo Ufficio costituito presso la Rota Romana, affidato alla moderazione della persona del Decano⁷.

Il Successore di Pietro, BENEDETTO XVI, il quale *firmiter voluit* questo mutamento, col m.p. «*Querit Semper*» ha dunque radicalmente innovato la struttura del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Infatti fin dalla sua ricostituzione esso era solo istanza ordinaria di appello presso la Sede di Pietro, suprema dunque nel merito, per le competenze ordinarie della legge. Tale innovazione è certamente uno dei più significativi e strutturali mutamenti della Cost. Ap. «*Pastor Bonus*».

Il m.p. «*Querit semper*» nel suo primo articolo dispone l'abrogazione degli articoli 67 e 68 della *PB*, che attribuivano le competenze in materia di dispensa super rato e di nullità della sacra ordinazione alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Quanto previsto dagli articoli abrogati viene così trasferito, con gli adattamenti del caso, nei due nuovi paragrafi (§§2-3) aggiunti, in forza dell'articolo 2 del m.p., al testo dell'articolo 126 della *PB*, relativo alle competenze della Rota Romana⁸.

Più precisamente, i sopra menzionati paragrafi assegnano la competenza a trattare, rispettivamente, i procedimenti per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione ad un nuovo ufficio appositamente costituito presso il Tribunale della Rota Romana, affidato alla moderazione del Decano. Tale ufficio ha

⁶ Cf. *PB*, art. 58§2 ed art. 67, in *AAS* 80 (1988), 875, 877.

⁷ BENEDETTO XVI, m.p. «*Querit semper*» del 30 agosto 2011, in *AAS* 103 (2011), 569-571.

⁸ Così il testo del m.p. «*Querit Semper*»:

«Art. 1. *Abrogantur articuli 67 et 68 Constitutionis apostolicae Pastor bonus, quam supra memoravimus.*

Art. 2. *Articulus 126 eiusdem Constitutionis apostolicae Pastor bonus ad subsequentem textum mutatur. art. 126§1. Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est. §2. Apud hoc Tribunal Officium est constitutum, cuius est cognoscere de facto inconsummationis matrimonii et de existentia iustae causae ad dispensationem concedendam. Ideoque acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris Vinculi animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, Summo Pontifici petitionem ad dispensationem impetrandam subicit. §3. Hoc Officium competens quoque est in causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo.*

Art. 3. *Officio de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis praest Rotae Romanae Decanus, quem adiuvant Officiales, Commissarii deputati et Consultores»* [*AAS* 103 (2011), 570-571].

natura e competenze amministrative, il che peraltro non altera sostanzialmente la fisionomia del Tribunale, tenuto conto che nell'esperienza concreta della Curia Romana anche presso altri dicasteri coesistono senza difficoltà funzioni giudiziali e amministrative⁹.

Il Supremo Legislatore della Chiesa, più che nell'ambito civile, è *ratione suprema salutis animarum*, più libero e dunque capace di superare confini di per sé insuperabili, attinenti la separazione dei tre poteri di cui è composta la potestà di governo, legislativo, esecutivo, e giudiziale¹⁰, perché questa, nella Chiesa, è comunque derivante dall'*una potestas Christi*.

Il m.p. «*Querit Semper*» prevede dunque che le competenze trasferite in materia di procedimenti di dispensa *super rato* vengano espletate secondo la procedura prevista nei due Codici, nei quali la dizione *Sedes Apostolica* identifica adesso concretamente la Rota Romana e non più la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti¹¹. Anche nella normativa speciale vigente, attualmente contenuta nelle *Litterae circulares* emanate dalla Congregazione il 20 dicembre 1986¹², i riferimenti alla Congregazione dovranno intendersi effettuati alla Rota Romana, e precisamente al nuovo ufficio amministrativo. Per quanto riguarda le cause di nullità della sacra ordinazione, il m.p. specifica che il nuovo ufficio opera a norma del diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*. Il Codice latino infatti fa espresso riferimento alla “Congregazione” competente¹³, mentre il Codice orientale parla, più genericamente, del “Dicastero della Curia Romana” competente¹⁴. Pertanto, fino a quando non si proceda ad aggiornare il testo codiciale, le citate norme andranno comunque riferite alla Rota Romana. In maniera analoga si dovrà procedere per quanto riguarda i riferimenti alla Congregazione presenti nelle *Regulae servandae* del 16 ottobre 2001, che andranno intesi come fatti alla Rota Romana¹⁵.

Il trasferimento della competenza amministrativa *super rato* alla Rota rappresenta un nuovo e significativo titolo del suo rapporto con le Curie diocesane. Intenso infatti è lo scambio non solo di lettere fra il nostro Dicastero e i Presuli e la loro Curia per chiarimenti, esortazioni in merito alle procedure, ma anche per concludere efficacemente le istanze di scioglimento del matrimonio sacramentale rato e non consumato per la pace delle coscienze dei fedeli, motivo tra i primi di ogni Capo di Chiesa.

⁹ Cfr. STANKIEWICZ A., *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, 7.

¹⁰ Cfr. *CIC*, can. 135; *CCEO*, can. 985§1.

¹¹ Cfr. *CIC*, cann. 1697-1706; *CCEO*, can. 1384.

¹² *Communicationes* 20 (1988), 78-84.

¹³ Cfr. *CIC*, cann. 1709-1710.

¹⁴ Cfr. *CCEO*, can. 1386§§1-2.

¹⁵ Cfr. *AAS* 94 (2002), 292-300. Cfr. anche STANKIEWICZ A., *Un'innovazione storica*, op. cit. *supra*.

Si aggiunga inoltre che da un anno la Rota Romana ha iniziato un'attività di Corsi di studio e di esercitazioni prevalentemente per sacerdoti provenienti da tutto l'orbe cattolico¹⁶. Al Corso organizzato in Roma lo scorso anno seguirà il Corso continentale, per i due rami delle competenze della Rota, giudiziale e amministrativa, destinato ad alcuni paesi dell'America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay), iniziativa accolta con grande soddisfazione dai Vescovi.

Siamo grati a Dio per il gesto pontificale di valenza storica messo in atto da Papa FRANCESCO, con l'invio della sua «*Lettera al Decano della Rota Romana*» letta dal Decano nella pubblica assemblea del 4 novembre 2013, presenti, tra gli altri, i Prefetti della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Segnatura Apostolica e della Prefettura per gli affari economici della Santa Sede. Dono tanto più prezioso quanto inatteso, che pose da una parte un autorevole sigillo a questa procedura di misericordia che i papi da secoli hanno *ininterrottamente*¹⁷ esercitato; dall'altra per aver il Santo Padre autorevolmente sottolineato il nesso tra la Rota e i Vescovi diocesani¹⁸.

In conclusione, soprattutto dopo l'intervento pontificio appena citato, come non sollevava alcun dubbio la precedente competenza dicasteriale della Congregazione, così non crea problema il fatto che oggi la materia per via legislativa sia attribuita alla competenza della Rota Romana. Il m.p. «*Querit Semper*» già approdo definitivo come documento legislativo *in subiecta materia*, lo è ancor più, se ve ne fosse bisogno, per l'autorevole conferma da parte di papa Francesco, conferma non contestabile da chicchessia, per la necessaria obbedienza alla parola del Supremo Pastore della Chiesa.

§3. La competenza della Rota Romana in materia giudiziale: cenni storici

La storia del Tribunale Apostolico è essa stessa prova dell'universale competenza della Rota Romana, poiché rilevante è la massa dei documenti che attestano l'azione dei Pontefici nelle più disparate materie riguardanti Oriente e Occidente; tenuto anche conto che dalla Rota Romana vennero papi (BENEDETTO XIV, al secolo PROSPERO

¹⁶ Grande risonanza ha avuto il primo corso tenuto in forma intensiva e con esercitazioni pratiche tenuto nei giorni 4-8 novembre 2013. Cfr. *Il corso «super rato»*, in *L'Osservatore Romano*, 6 novembre 2013, 7.

¹⁷ L'avverbio è nel testo pontificio che recita: «le richieste di scioglimento del matrimonio sacramentale *rato et non consummato*, secondo la potestà ininterrottamente esercitata dai miei Predecessori». Cfr. *Lettera del Papa*, in *L'Osservatore Romano*, 29 novembre 2013, 7.

¹⁸ Si veda anche PINTO P. V., *Strumento della misericordia*, in *L'Osservatore Romano*, 29 novembre 2013, 7.

LAMBERTINI) ed eminenti figure di cardinali e assistenti dei Pontefici¹⁹. Non è questa la sede per ripercorrere analiticamente le vicende storiche che hanno visto i Romani Pontefici esercitare pacificamente il proprio primato di giurisdizione su tutto l'orbe cattolico e l'evoluzione della Rota Romana come Tribunale che giudica *nomine Papæ*. Rifacendomi a un mio recente intervento tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo²⁰, la competenza del Romano Pontefice a ricevere gli appelli dei fedeli, nelle cause spirituali, anche in deroga a gradi intermedi di giudizio, ricade interamente nella sfera del suo ufficio primaziale, anzi, tale competenza pontificia è forse la più emblematica espressione della funzione petrina.

Il celebre canonista MARIE-DOMINIQUE BOUIX nel suo insuperato trattato «*De Papa*» annovera fra gli argomenti storici a favore del primato di giurisdizione del Romano Pontefice proprio la sua potestà di ricevere gli appelli, mentre, d'altro canto, le sue decisioni rimangono inappellabili²¹. Sin dal primo millennio, dunque, dignitari ecclesiastici e vescovi destituiti si rivolsero al Vescovo di Roma per essere reintegrati nel loro ufficio, certi che il foro papale costituisse l'ultima inappellabile istanza di giudizio. I successivi concili, tra cui quello di Serdica (a. 343) non fecero altro che riconoscere solennemente questa situazione²². Le testimonianze storiche si moltiplicano nei secoli seguenti, e non riguardano solo i capi di chiese, ma anche semplici fedeli, sia chierici che laici²³, così che il santo Papa GELASIO alla fine del V secolo poteva enunciare come dottrina indubbia, nelle sue famose epistole a FAUSTO e ai Vescovi della Dardania: «*Ad illam [n.d.r. cioè alla Sede Romana] de qualibet mundi parte canones appellari voluerunt, ab illa autem nemo est appellare permissus*»²⁴.

¹⁹ Si ricordano qui quegli Uditori che ascesero alla Segreteria di Stato: GIAN GIACOMO PANCIROLI, nominato Uditore nel 1633 e Segretario di Stato nel 1644; FRANCESCO SAVERIO DE ZELADA, nominato Uditore nel 1759 e Segretario di Stato nel 1789, ERCOLE CONSALVI, nominato Uditore nel 1792 e Segretario di Stato nel 1800, e il Decano GIUSEPPE BOFONDI, nominato Uditore nel 1822, Decano nel 1842 e Segretario di Stato nel 1848. Cfr. CERCHIARI E., *Capellani Papæ et Apostolica Sedis Auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870*, vol. II, Romæ 1920, 152-153, n. 475; 251-252, n. 587; 271-272, n. 620; 287-288, n. 639. Cfr. anche PINTO P. V., *Missione storica del Segretario di Stato. Un Segretario di Stato dalla vita consacrata*, in *Inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 dello Studio Rotale*, Roma 2013, 14.

²⁰ Cf. PINTO P. V., *L'appellatio iudicialis alla Rota Romana: segno e potestà del carisma petrino*, Prolusione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013, Palermo 2013, 6-14.

²¹ «*Ad papam ab omnibus appellari potest immediate, omissis cunctis iudicibus intermediis in causis ecclesiasticis ac spiritualibus, et a subiectis suae iurisdictioni temporali, etiam in causis temporalibus (...). Papa enim est iudex ordinarius omnium Christianorum habens concurrentem potestatem cum omnibus ordinariis*» (BOUIX D., *Tractatus de Papa*, t. I, Parisiis 1869, 177-178).

²² *Ibid.*, 178.

²³ *Ibid.*, 181-182.

²⁴ *Ibid.*, 183.

Nella sistemazione classica del diritto canonico, cioè nel *Decretum Gratiani*, verrà accolta questa icastica massima del santo papa ZEFIRINO († 217):

«*Ad Romanam ecclesiam ab omnibus, maxime tamen ab oppressis est appellandum, et concurrentum quasi ad matrem, ut eius uberibus nutriantur, auctoritate defendantur, a suis oppressionibus releventur, quia non potest nec debet mater oblivisci filium suum*»²⁵.

Tra le testimonianze precipue dell'esercizio personale in materia di *appellatio iudicialis* piace qui ricordare l'apostolica sollecitudine di un grande Papa, eccellente giurista non meno che fine teologo, INNOCENZO III, al secolo LOTARIO dei Conti DI SEGNI (1198-1216).

Nelle sua visione dell'ufficio petrino egli non si considerava, come era accaduto generalmente fino alla metà del secolo XII, *Vicarius Petri*, bensì *Vicarius Christi* – e quindi *Vicarius Dei!* – e dalla condizione di Cristo, re e sommo sacerdote al modo di MELCHISEDEK, egli faceva discendere la *plenitudo potestatis* del Pontefice: «*qui licet alios Episcopos vocaverit in partem sollicitudinis, sibi tamen retinuit plenitudinem potestatis*»²⁶.

In ambito giudiziario, da ciò scaturiva che al Papa spettasse non solo la posizione di ultima istanza d'appello, ma anche la facoltà di intervenire in ogni fase di una procedura, in qualità di *iudex ordinarius omnium*, con pieno potere di avocazione.

Sotto il suo pontificato, come osservato dagli storici, la funzione principale della Curia era indubbiamente quella di tribunale. Sebbene il giudizio su Innocenzo sia stato ora rettificato e abbia messo in luce la sua mente genuinamente teologica, oltre alla risaputa sapienza giuridica, resta il fatto che sotto il suo governo la Curia romana divenne la prima fonte del diritto e il tribunale per eccellenza della cristianità in Occidente²⁷.

La storia ci offre poi alcune date più rilevanti, fra le quali memorabile quella del 1326 (ma secondo altri studiosi l'anno dovrebbe essere corretto in 1331), quando il Papa GIOVANNI XXII emanò la

²⁵ C. II, q. 6, c. 8.

²⁶ *Epistularum Innocentii III libri undecim*, t. I, Parisii 1682, 182, col. 1.

²⁷ Un passaggio tratto dalle *Gesta Innocentii* - la sua biografia coeva - evidenzia in modo nettissimo tale ruolo: «*Ter in hebdomada solemne consistorium, quod in desuetudinem jam venerat, publice celebrabat in quo, auditis querimoniis singulorum minores causas examinabat per alios; maiores autem ventilabat per se, tam subtiliter ac prudenter, ut omnes super subtilitate ipsius ac prudentia mirarentur, multique litteratissimi viri et jurisperiti Romanam Ecclesiam frequentabant, ut ipsum dumtaxat audirent, magisque discebant in ejus consistoriis, quam didicissent in scholis, praesertim cum promulgantem sententias audiebant; quoniam adeo subtiliter et efficaciter allegabat, ut utraque pars se victuram speraret, dum eum pro se allegantem audiret; nullusque tam peritus coram eo comparuit, qui oppositiones ipsius vehementissime non timeret. Fuit autem in ferendis sententiis ita justus, ut nunquam propinas [personas] acciperet, nunquam a via regia declinaret; easque cum multa maturitate, deliberatione praehabita, proferebat*». *Gesta Innocentii*, in *Patrologia Latina*, vol. CCXIV, coll. 80-81, n. 41.

costituzione «*Ratio iuris*», dalla quale si fa iniziare l'esistenza formale della Rota.

Giova ricordare che appena eletto, S. GIOVANNI XXIII fu richiesto dal Decano BRENNAN di riprendere l'udienza alla Rota Romana dopo la sospensione dovuta alla lunga infermità di papa PACELLI. Il santo Pontefice subito accondiscese, sottolineando che la scelta del nome GIOVANNI fu da lui fatta non solo per ristabilire con chiarezza la successione del numero ordinale dopo il papa avignonese GIOVANNI XXII, ma anche, da fine storico, per riconoscere alla Rota il suo antico prestigio perché voluta proprio da quel papa GIOVANNI avignonese quasi come un *incipit* della futura moderna Curia Romana creata più tardi da SISTO V con la Cost. Ap. «*Immensa Aeterni Dei*»²⁸.

Nessuno potrà negare il fondamento storico della giurisdizione universale riconosciuta in questi inizi dai Papi a questa istanza di appello presso la Sede di Pietro per giudicare controversie di ogni genere provenienti sia da Oriente che da Occidente²⁹.

Questa nemesi storica, raccolta dalla riforma piana del 1908, fu magistralmente espressa, con chiaro riferimento al nostro tema, dall'immortale pontefice PAOLO VI, nella udienza alla Rota del 12 febbraio 1968. Il Pontefice espone anzitutto le origini storiche del Tribunale papale:

«Com'è noto, alla “Sede Romana, [...] per la sua funzione primaziale – “propter potiore[m] principalitatem” (S. Irenaeus, *Contra haereses*, 3,3, 2: MG 7, 848) – venivano sempre più frequentemente deferite da Pastori e fedeli le controversie sorte in seno alle comunità locali. Di qui la necessità per il Vescovo di Roma di assicurarsi una qualche forma di assistenza e di aiuto per poter assolvere l'oneroso compito di amministrare la giustizia; assistenza e aiuto che, dopo una lunga e multiforme evoluzione di forme e di strutture, venne finalmente consacrato dal Nostro predecessore Innocenzo III, e specialmente da Giovanni XXII, (Const. Ap. *Ratio Iuris*, a. 1326, *passim*, *Bull. Rom.*, Ed. taur., 4, 317-323) nell'istituzione del vostro venerabile Collegio, sotto la denominazione di “Auditores Sacri

²⁸ *AAS* 51 (1959), 823.

²⁹ L'aspetto dell'universale competenza della Rota è manifesta in un testo del Decano JULLIEN del 1951 il quale afferma: «Fin dal sec. XIV alla Sacra Rota fu devoluta parte delle cause trattate dal Santo Padre sia direttamente che nel Concistoro; le furono in seguito accresciuti i limiti della competenza, di modo che essa per secoli poté espletare una attività imponente e benefica erigendo coi volumi delle sue Decisiones un vero monumento di giustizia e di equità che mentre diede decoro e lustro alla Chiesa, fu fonte di sapienza alle civili legislazioni» (JULLIEN A., *Il Beato Papa Pio X e i Tribunali della Segnatura Apostolica e della S. R. Rota*, in AA. VV., *Romana Curia a Beato Pio X sapienti consilio reformata*, Romæ 1951, 159).

Palatii”. Da allora agli Uditori Rotali e alla loro probità e competenza è affidato il compito necessario e insostituibile di fungere da Giudici Apostolici»³⁰.

Parimenti il medesimo discorso di PAOLO VI, nel riconoscere il valore dell’opera della Rota, ne ribadisce la competenza anche in ordine alle cause di nullità matrimoniale provenienti dalle Chiese orientali:

«Riconoscimento solenne di questa vostra qualificata idoneità [...] ha voluto essere quella estensione della competenza del vostro Tribunale, che abbiamo disposto nella Nostra Costituzione Apostolica “Regimini Ecclesiae Universae”; abbiamo inteso cioè affidare al vostro Tribunale tutte le cause di nullità di matrimonio che giungono a questa Sede Apostolica, anche se entrambe le parti siano acattoliche o appartengano a diversi riti orientali»³¹.

Quanto affermato nel discorso di PAOLO VI, l’affidamento cioè alla Rota delle cause in cui una o ambedue le parti siano acattolici, sia latini che orientali, previsto nella Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universae*»³², non fu certamente una novità, ma al contrario rappresentò una tappa dell’evoluzione di un rapporto tra la Rota e le Chiese orientali iniziato dopo la riforma piana della Curia, avvenuta con la Cost. Ap. «*Sapienti Consilio*», e che si sviluppa nel tempo fino a giungere ai nostri giorni.

§4. La Rota Romana e le Chiese orientali dal 1908 sino alla codificazione comune

Il rapporto tra Rota Romana e Chiese orientali ha inizio dunque dopo la riforma piana della Curia con la Cost. Ap. «*Sapienti Consilio*», con cui San PIO X diede vita alla *Rota Restituta*³³, e si precisò ancor meglio a partire dal 1917 dopo l’istituzione della Congregazione per la Chiesa Orientale con il m.p. «*Dei providentis*» di BENEDETTO XV del 1 maggio 1917³⁴ e la promulgazione del *Codex Iuris Canonici*³⁵.

In precedenza le questioni, anche giudiziarie, degli Orientali erano deferite all’apposita sezione della Congregazione di *Propaganda Fide*, che

³⁰ *AAS* 60 (1968), 204.

³¹ *Ibid.*, 205.

³² Cfr. PAOLO VI, Cost. Ap. *Regimini ecclesiae universae*. Art. 109, in: *AAS* 59 (1967), 922.

³³ PIO X, Cost. Ap. «*Sapienti consilio*», op. cit.

³⁴ BENEDETTO XV, m.p. «*Dei providentis*», in *AAS* 9 (1917), 530-532.

³⁵ Si veda l’analisi dettagliata e approfondita di S.E.R. Mons. HANNA G. ALWAN, Vicario Patriarcale per l’amministrazione della giustizia della Chiesa Maronita. Cfr. ALWAN H. G., *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana ed il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, in «*Iura Orientalia*», vol. VI (Romæ 2010), 12-47 [www.iuraorientalia.net]; IDEM, *L’evoluzione storico-giuridica della competenza della Rota Romana circa le cause delle Chiese orientali*, in *Quaderni dello studio rotale* 20 (2010), 153-187.

poteva anche delegarla a tribunali e commissioni speciali o commetterle ai Delegati Apostolici dei paesi di provenienza.

Con l'istituzione della Congregazione della Chiesa Orientale questa, pur mantenendo la facoltà di designare il tribunale d'appello nelle cause orientali, per Commissione Speciale cominciò da subito a deferire tutte le cause orientali appellate alla Sede Apostolica alla *Rota Restituta*, attesa l'importanza e l'autorevolezza di cui il Tribunale iniziò a godere sin dal suo ripristino³⁶.

Sotto tale legislazione, la *Rota Restituta* emise 62 sentenze, fino al m.p. «*Sollicitudinem Nostram*» [= *SN*] del 1950 che regolò la legge orientale di procedura³⁷.

La norma da un lato prevedeva ed istituiva i due Tribunali superiori nelle Chiese Patriarcali e Arcivescovili maggiori, ossia il Sinodo Permanente, munito di potestà giudiziaria penale e contenziosa³⁸, e il Tribunale Patriarcale Ordinario d'Appello, in modo non dissimile dalla codificazione latina³⁹, ma dall'altro al can. 78 qualificava la Rota Romana come tribunale ordinario costituito dal Sommo Pontefice per ricevere gli appelli, concorrentemente con il Tribunale Patriarcale di Appello in secondo e ulteriore grado, e manteneva l'istituto della *provocatio ad Pontificem* e della commissione speciale per le cause che la Rota giudica in primo grado⁴⁰.

Sulla base di queste premesse legislative, la prassi sviluppata in Rota negli anni seguenti fu quindi che, a parte le cause affidate per commissione speciale dalla Congregazione per la Chiesa orientale, la Rota iniziò ad ammettere anche gli appelli ad essa direttamente pervenuti, purché l'atto di appello fosse intestato al Romano Pontefice.

Il successivo m.p. «*Cleri Sanctitati*» [= *CS*], promulgato da PIO XII (il 2 giugno 1957)⁴¹, introdusse due importanti innovazioni. La prima fu l'attribuzione alla Congregazione per la Chiesa Orientale di una competenza giudiziaria, cumulata con quella del Tribunale della Rota Romana, la seconda è che detta Congregazione non possedeva più la facoltà di scegliere o formare i tribunali a cui commissionare le cause, ma era

³⁶ Cfr. PINTO P. V., *L'appellatio iudicialis*, op. cit., 18; ALWAN G. H., *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana...*, op. cit., 159.

³⁷ PIO XII, m.p. «*Sollicitudinem nostram*» in *AAS* 42(1950), 5-120.

³⁸ Cfr. m.p. «*Sollicitudinem nostram*» [= *SN*], cann. 86-90.

³⁹ Cfr. *SN*, can. 85.

⁴⁰ Cfr. *SN*, can. 78§1: «*Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Rota Romana, quae est tribunal collegiale constans certo Auditorum numero cui praesidet Decanus, qui primus est inter pares*» [*AAS* 42 (1950), 22].

⁴¹ Cfr. *AAS* 49 (1957), 433-600.

obbligata a deferire le cause al Tribunale Ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana⁴².

Con la riforma della Curia Romana effettuata con la Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universae*» di PAOLO VI, del 15 agosto 1967, come già accennato all'inizio, furono introdotte ulteriori modifiche nelle competenze del Tribunale della Rota. L'art. 109 della costituzione infatti estese la sua competenza anche alle cause tra gli acattolici o tra una parte cattolica ed una acattolica, sia latine che orientali, precedentemente di competenza rispettivamente del S. Ufficio e della Congregazione per la Chiesa orientale⁴³. Tale estensione di competenza fu poi recepita dall'art. 4 delle *Norme Rotali*, approvate *ad experimentum* il 25 maggio 1969⁴⁴.

Le medesime *Norme Rotali* del 1969, inoltre, per la prima volta all'art. 5 introducono la figura di un Promotore di Giustizia Sostituto, poi dal 1994 "Aggiunto", per le cause orientali, a riflesso di una situazione ormai consolidata⁴⁵.

La situazione non mutò fino all'entrata in vigore della normativa attuale, che, come si dirà, conferma la qualifica della Rota Romana come tribunale "ordinario", *aeque competens* rispetto a quelli territoriali di appello nell'ambito delle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche⁴⁶.

§5. Sinergie e competenze nell'art. 58 della Cost. Ap. «*Pastor Bonus*»

Passando all'analisi della normativa vigente, si può ravvisare il primo fondamento del rapporto tra Rota Romana e Chiese orientali nell'art. 58 della Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» il quale delinea molto chiaramente le competenze specifiche della Congregazione per le Chiese Orientali e degli altri dicasteri della Curia romana, descrivendo così un'azione sinergica dei vari organismi.

Nel primo paragrafo dell'articolo viene descritta la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali, che riguarda tutti gli affari propri delle Chiese Orientali e che debbono essere deferiti alla Sede Apostolica:

⁴² Cfr. m.p. «*Cleri Sanctitati*», can. 192§: «*Haec Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas censuerit, ipsa, servato eodem ordine, cognoscat, aut, ad tribunalia ordinaria Apostolicae Sedis remittet*».

⁴³ «*Firmis manentibus praescriptis Codicis iuris canonici, competentia Sacrae Romanae Rotae in causis nullitatis matrimonii ad Sedem Apostolicam rite delatis, extenditur etiam ad causas inter partem catholicam et acatholicam, vel inter partes acatholicas, sive ad latinum, sive ad orientales ritus alterutra, vel utraque pars baptizata pertineat, remissis tamen quaestionibus doctrinalibus, Fidem attingentibus, Congregationi pro Doctrina Fidei, ad normam nn. 29 et 31 huius Constitutionis*» [AAS 59 (1967), 922].

⁴⁴ *Nuove norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, Città del Vaticano, 1969. Cfr. OCHOA X. (cur.), *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. IV, Roma 1974, coll. 5550-5558.

⁴⁵ Cfr. ALWAN H. G., *L'evoluzione...*, op. cit., 168-169.

⁴⁶ *Ibid.*, 177-179. Cfr. anche PINTO P. V., *L'Appellatio iudicialis...*, op. cit., 20.

«§1. *Huius Congregationis competentia ad omnia extenditur negotia, quæ Ecclesiis Orientalibus sunt propria, quæque ad Sedem Apostolicam deferenda sunt, sive quoad Ecclesiarum structuram et ordinationem, sive quoad munerum docendi, sanctificandi et regendi exercitium, sive quoad personas, earundem statum, iura ac obligationes. Omnia quoque explet, quæ de relationibus quinquennialibus ac visitationibus ad limina ad normam artt. 31, 32 agenda sunt*».

Al secondo paragrafo del medesimo articolo viene indicata la riserva di competenza esclusiva degli altri dicasteri della Curia Romana nei confronti delle Chiese Orientali:

«§2. *Integra tamen manet propria atque esclusiva competentia Congregationum de Doctrina Fidei et de Causis Sanctorum, Paenitentiarie Apostolicæ, Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ et Tribunalis Rotæ Romanæ, necnon Congregationis de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad dispensationem pro matrimonio rato et non consummato quod attinet*»⁴⁷.

La disposizione normativa dunque delinea chiaramente le competenze proprie di ciascun dicastero, e specificamente per quanto concerne il nostro argomento, separa nettamente l'ambito strettamente amministrativo da quello giudiziale, su cui hanno competenza esclusiva i Tribunali apostolici. In particolare si può desumere che la *PB*, mediante gli artt. 126-128, conferma la normativa precedente⁴⁸ e riconosce il Tribunale della Rota Romana quale Tribunale ordinario della Sede Apostolica, ne individua chiaramente le competenze senza operare alcuna differenziazione tra cause latine e cause orientali, e ci consente alla luce dell'art. 58§2, di poter pacificamente affermare che la competenza della Rota si estenda anche alle cause orientali deferite per legittimo appello.

§6. La competenza della Rota Romana nel CCEO

Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, promulgato nel 1990, non si riferisce espressamente nei suoi canoni alla Rota Romana ma parla più genericamente di *Tribunales Sedis Apostolicæ*⁴⁹.

Certamente però si può affermare che esso tenga conto dell'unica volontà legislativa, espressa sia dal can. 1443 del CIC 1983, sia dagli art.

⁴⁷ *AAS* 82 (1990), 875.

⁴⁸ Cfr. *PB*, art. 126. In particolare, per quanto riguarda le Chiese orientali, i già citati cann. 78-79 di *SN* ed i cann. 195 e 205 di *CS*.

⁴⁹ Per quanto riguarda il diritto canonico processuale orientale vigente, si rimanda per una panoramica generale a: D. CECCARELLI MOROLLI, s.v. *Diritto processuale canonico orientale*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 241-245.

126-128 della *PB* che come già detto non differenziano cause latine da cause orientali⁵⁰.

Si deve ritenere altresì che una volta considerati il Tribunale della Rota e la sua posizione al vertice dell'ordinamento giudiziario della Chiesa, per quanto di sua competenza, erano state codificate nella Costituzione sulla Curia Romana, vi fosse anche l'esigenza di ribadire tali concetti nel nuovo Codice orientale, che costituisce l'ultimo atto della promulgazione del nuovo *Corpus Iuris Canonici* voluto da S. GIOVANNI PAOLO II.

Il dato storico eccezionale, anzi unico, che un Papa sia il promulgatore e dunque l'autore di tutto il *Corpus* dovrebbe anche esortare la dottrina ad una lettura più *sinergica* della complessa codificazione ecclesiale sigillata dal santo Romano Pontefice. È evidente che il linguaggio teologico e la terminologia dei due codici della Chiesa presentano ovvie differenze che vanno però sempre lette in chiave *cattolica*, e cioè convergente, non divergente, evitando di applicare ai due ordinamenti giuridici della Chiesa i parametri positivi del sistema statale⁵¹.

Già ad una prima lettura dei canoni, infatti, è palese come il sistema della giustizia contenziosa ordinaria così come è stato ridisegnato dal *CCEO* non escluda affatto la competenza della Rota in quanto Tribunale ordinario della Sede Apostolica. La questione della competenza è affrontata nei can. 1059, 1062§1, 1063 e 1065 del *CCEO*. I canoni utilizzano una terminologia quanto alle voci *Romanus Pontifex* e *Sedes Apostolica*, necessariamente non solo analogica, ma non assolutamente esclusiva, nel senso che se la prima voce è certamente da assumersi in senso più stretto, la seconda invece è comunemente intesa dalla dottrina come comprensiva delle quattro accezioni appresso schematicamente indicate.

Can. 1059	}	<i>Romanus Pontifex</i>	{	<i>ipse Papa</i>
Can. 1062	}	<i>Sedes Apostolica</i>	{	<i>ipse Papa</i>
Can. 1063				<i>Papa cum Curia Romana</i>
Can. 1065				<i>Curia Romana simul sumpta</i>
				<i>Curia Romana in singulis dicasteriis</i>

⁵⁰ La Cost. Ap. «*Sacri Canones*» con cui è stato promulgato il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali descrive la mente del Supremo Legislatore, che vede i due codici, interdipendenti tra loro, quale espressione di un'unica Chiesa che «deve respirare con i due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente»; cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. «*Sacri Canones*», del 18 ottobre 1990, in *AAS* 82 (1990), 1038.

⁵¹ La necessaria sinergia tra i due codici emerge proprio in riferimento al can. 291 *CIC* e can. 396 *CCEO*, tenendo conto di quanto si legge nelle fonti e cioè che il gruppo di studio decise di formulare il can. 396 in base alla forma e alla sostanza del can. 291 del *CIC*. Cfr. *Nuntia*, 20 (1985), 125.

Il can. 1059, nel primo paragrafo, afferma il diritto di ciascun fedele di deferire la propria causa al Romano Pontefice in quanto giudice supremo dell'Orbe cattolico, il quale esercita in teoria *per se ipsum* la potestà giudiziale - evento non verificatosi ormai da secoli - o per mezzo dei Tribunali della Sede Apostolica o per commissione pontificia. Tre dunque sarebbero le possibili opzioni previste dalla norma.

«§1. *Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet christifideli causam suam in quovis statu et gradu iudicii cognoscendam ad ipsum Romanum Pontificem deferre, qui pro toto orbe catholico iudex est supremus et qui vel ipse per se ius dicit vel per tribunalia Sedis Apostolicae vel per iudices a se delegatos*».

Il secondo paragrafo del medesimo canone, ripresentando l'istituto della *provocatio ad Romanum Pontificem*, afferma che questa non sospende la potestà del giudice inferiore, se non consti dell'avocazione della causa:

«§2. *Hæc provocatio tamen ad Romanum Pontificem interposita non suspendit excepto casu appellationis exercitium potestatis in iudice qui causam iam cognoscere coepit quique idcirco potest iudicium prosequi usque ad sententiam definitivam, nisi constat Romanum Pontificem causam ad se advocavisse*».

L'espressione *Romanus Pontifex* è un'espressione, come già sussunto, che non ci sembra non debba essere considerata quale accezione giuridica esclusiva della persona *stessa* del Pontefice, per il fatto che questa locuzione non esclude nei due Codici il rinvio a chi o a quale autorità opera *nomine Pontificis*. Una riprova di questa interpretazione può essere desunta dalla lettura del can. 291 *CIC*⁵² e del suo canone parallelo, il can. 396 *CCEO*⁵³, dove, in ordine alla dispensa dall'obbligo del celibato per i chierici, l'espressione *Romanus Pontifex* viene indicata rispettivamente con l'ordinale *uno* nel *CIC* e con l'aggettivo *a solo* nel *CCEO*. Ciò ad indicare la riserva esclusiva alla persona stessa del Pontefice di questa facoltà, che i Papi storicamente non hanno mai commesso ad alcuno, neanche in caso di infermità o altro impedimento.

E tuttavia va notato che le locuzioni *ab uno* e *a solo* non escludono che il Papa decida di delegare questo potere, trattandosi in fondo di norma disciplinare. L'uso quindi in altri canoni dei due codici di questa formula sembra aprire ad un'interpretazione non restrittiva, dunque, della voce *Romanus Pontifex*.

⁵² *CIC*, can. 291 (sottolineatura nostra): «*Præter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione coelibatus, quæ ab uno tantum Romano Pontifice conceditur*».

⁵³ *CCEO*, can. 396 (sottolineatura nostra): «*Præter casus, in quibus invaliditas sacrae ordinationis declarata est, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quæ a solo Romano Pontifice conceditur*».

Diversamente dal can. 1059 CCEO il can. 1062§1, il quale afferma la competenza del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale quale Tribunale superiore nel territorio della medesima Chiesa, utilizza l'inciso «*salva competentia Sedis Apostolicæ*» (che nel testo è come segue: «*Synodus Episcoporum Ecclesiæ patriarchalis, salva competentia Sedis Apostolicæ, est superius tribunal intra fines territorii eiusdem Ecclesiæ*»).

Tale inciso ha valore più ampio sia dell'espressione «*salvis causis a Romano Pontifice reservatis*», che era contenuto nei primi schemi del nuovo Codice orientale⁵⁴, sia dell'espressione presente nel can. 1059, e comprende le materie di competenza della Curia Romana, nello specifico dei Tribunali Apostolici, quindi della Rota Romana. Esso dunque può intendersi come: (a) *ipse Papa*; (b) *Papa cum Curia Romana*; (c) *Curia Romana simul sumpta*; (d) *Curia Romana in singulis dicasteriis*⁵⁵.

Di conseguenza, l'espressione non esclude ma include la competenza della Rota Romana, a differenza di come alcuni autori vogliono, senza validi motivi, interpretare l'espressione, in difformità con lo stesso dettato codiciale⁵⁶.

Il terzo canone a cui far riferimento è il can. 1063 CCEO, che indica le competenze del Tribunale Patriarcale, distinto dal Tribunale del Sinodo dei Vescovi. In particolare, al terzo paragrafo, definisce il tribunale patriarcale:

«§3. *Hoc tribunal est tribunal appellationis in secundo et in ulterioribus gradibus iudicii ope iudicum, qui sibi invicem succedunt, pro causis in tribunalibus inferioribus iam definitis; huic tribunalis competunt etiam iura tribunalis metropolitana eis in locis territorii Ecclesiæ patriarchalis, ubi provinciae erectae non sunt*».

Le caratteristiche di tale tribunale, che lo rendono per molti versi affine al Tribunale della Rota di Madrid, hanno indotto alcuni a sostenere la tesi dell'esclusività delle sue materie di competenza e quindi ad escludere ogni competenza del Tribunale della Rota Romana sulle cause provenienti dalle Chiese patriarcali⁵⁷.

Al riguardo fu anche sollevato un *dubium iuris*, proposto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al Pontificio Consiglio per

⁵⁴ Cfr. can. 8 dello *Schema* del 1975, in *Nuntia* 5 (1977), 12-14; can. 8 dello *Schema* del 1982, in *Nuntia* 14 (1982), 20-21; can. 1077 dello *Schema* del 1986, in *Nuntia* 24-25 (1987), 193.

⁵⁵ Si veda al riguardo il can. 48 CCEO: «*Nomine Sedis Apostolicæ vel Sanctæ Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat, Dicasteria aliaque Curiae Romanae instituta*». Cfr. anche can. 361 CIC.

⁵⁶ Cfr. ABBASS J., *The Roman Rota and the Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarchal Churches*, in *Periodica de Re Canonica*, 89 (2000), 466-468; *contra*, cfr. ALWAN H. G., *L'evoluzione...*, op. cit., 177.

⁵⁷ Cfr. ABBASS J., *The Roman Rota...*, op. cit., 466-468; LLOBELL J., *La competenza della Rota Romana*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 18 (2009), 13-57.

l'Interpretazione dei Testi Legislativi il 28 gennaio 1995, il quale a tutt'oggi è rimasto senza risposta, dando luogo ad interventi dottrinali contrastanti.

Nello specifico, già Mons. FUNGHINI, allora Prelato uditore, divenuto poi Decano della Rota, sosteneva che il *CCEO* non avesse escluso la competenza del Tribunale Apostolico, che costituiva rispetto ai Tribunali Patriarcali di appello un Tribunale *aeque competens*:

«Ci sembra di poter concludere che la competenza affermata nel Codice delle Chiese Orientali del Tribunale Patriarcale in secondo ed ulteriore grado di giudizio non esclude la competenza della Rota. Si deve parlare di due Tribunali *aeque competens* in ambedue i gradi»⁵⁸.

Tale interpretazione mi sembra possa essere confermata anche da una attenta analisi del processo redazionale dell'attuale can. 1063. Un passo dei *prænotanda* dal titolo XXIII *De iudiciis in genere* dello schema del 1982, con particolare riferimento al can. 9, oggi can. 1063, afferma infatti che:

«*Hoc canone hierarchia tribunalium (eparchiale, metropolitanum, patriarchale) in patriarchali Ecclesia completa est, quod profecto non excludit concurrentem et praevalentem competentiam tribunalium Summi Pontificis in iisdem causis*»⁵⁹.

Se la Commissione per la revisione del Codice orientale, che è una fonte del diritto, pone in chiari termini addirittura la doppia tipologia di competenza, concorrente e prevalente, ciò rafforza maggiormente la comunque certa competenza della Rota Romana verso le Chiese orientali, e segnatamente le Chiese patriarcali.

L'abbinamento della concorrenza e della prevalenza ha, nel corso degli ultimi decenni, consolidato per lo meno la certezza della competenza concorrente, che a modesto avviso dello scrivente è non solo più rispettosa dell'ecclesiologia propria dei Patriarcati orientali, ma anche del sano rapporto ecclesiologico, e conseguente rispetto, tra la Sede di Pietro e le Chiese di Oriente.

A tale riguardo si può fare un'ulteriore considerazione, alla luce di una significativa e voluta omissione nel *CCEO* di un canone parallelo al can. 1632§2 del *CIC*: «*si alia pars ad tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus*».

L'omissione non appare casuale o frutto di disattenzione, ma voluta, perché analoga disposizione normativa era già presente nel

⁵⁸ FUNGHINI R., *La competenza della Rota Romana*, in AA. VV., *Le "Normae" del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 164.

⁵⁹ *Nuntia* 14 (1982), 6.

precedente can. 408 di *SN*⁶⁰. Si può così dedurre che il legislatore ha inteso affermare che per le Chiese orientali non vi è una prevalenza tra i Tribunali patriarcali e la Rota Romana, a cui è possibile appellare in maniera concorrente, in quanto non si parla di Tribunale *superioris gradus*.

In ultimo, va inoltre richiamato il can. 1065 *CCEO*, il quale stabilisce che il Tribunale di terzo grado è la Sede Apostolica, *nisi aliter iure communi expresse cavetur*⁶¹, anche qui secondo un criterio di competenza cumulativa ma non prevalente rispetto agli altri Tribunali di appello già menzionati.

Qui da ultimo considerato, sembrerebbe allo scrivente più conforme alla lettera e alla *mens* del legislatore affermare la competenza cumulativa, ma non prevalente, della Rota Romana rispetto ai suddetti Tribunali delle Chiese patriarcali, per cui in caso di conflitti di competenza questi vanno risolti secondo il principio generale della prevenzione nel far propria la causa, in base al quale *competentia est tribunalis quod primum manus apposuit*. Questa è la prassi corrente del Tribunale Apostolico della Rota Romana⁶².

§7. Sinergie e competenze in base all'art. 5 delle Norme Rotali del 1994

Per definire in maniera compiuta le competenze della Rota sulle Chiese orientali si ritiene a questo punto necessario far riferimento all'ultimo testo normativo in ordine cronologico, costituito dall'art. 5 delle Norme Rotali del 1994, promulgate il 18 aprile 1994 con il decreto «*Quam maxime decet*»⁶³. Il testo delle Norme, già approvato nell'udienza del 7 febbraio 1994, fu poi confermato in forma specifica con Rescritto *ex audientia Sanctissimi* della Segreteria di Stato del 23 febbraio 1995⁶⁴.

L'art. 5 delle *Normæ* del 1994 richiama all'arco legislativo vigente che regge la giurisdizione e la competenza della Rota Romana, così che lo stesso arco legislativo, cioè l'intero *Corpus iuris* di S. GIOVANNI PAOLO II, conferma la dignità ed il ruolo ad esso affidato dai Romani Pontefici, secondo una sinergia normativa ben delineata.

*«Apostolici Rotæ Romanæ iurisdictionem et competentiam
moderantur Codex Iuris Canonici, Codex Canonum Ecclesiarum*

⁶⁰ «*Si alia pars ad tribunal Apostolicæ Sedis appellaverit, alia ad aliud competens, appellatio prosequenda est coram Tribunali Apostolicæ Sedis*» [AAS 42 (1950), 88].

⁶¹ Cfr. can. 1065 *CCEO*.

⁶² Cfr. SARRAF J. I., *Ad can. 1065*, in PINTO P. V. (cur.), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, 899. Si veda anche il decreto *coram SABLE* del 19 gennaio 1996, in *RRDecr.*, vol. 16 (2009), 2, nn. 6-8, che afferma la competenza della Rota Romana in un caso di appello concorrente proveniente dalla Chiesa patriarcale Maronita.

⁶³ AAS 86 (1994), 508-540.

⁶⁴ Cf. AAS 87 (1995), 366.

*Orientalium, Const. Apost. Pastor Bonus necnon Normæ eiusdem propriæ*⁶⁵.

Per quanto attiene la competenza della Rota, dunque, l'art. 5 rinvia al can. 1443 del *CIC*, ai cann. 1058-1065 del *CCEO* e all'art. 128 della *PB*.

In particolare, l'art. 128 della *PB* descrive la competenza della Rota Romana:

«*Hoc Tribunal iudicat:*

1° in secunda instantia, causas ab ordinariis Tribunalibus primæ instantiæ diiudicatas, quæ ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferuntur;

2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab eodem Tribunali Apostolico et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitatas, nisi in rem iudicatam transierint».

Il testo dell'articolo ribadisce la competenza universale del Tribunale Apostolico di giudicare in secondo grado qualunque causa ad esso deferita per legittimo appello, ed in terza e ulteriore istanza le cause già trattate dallo stesso Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale. Tutto ciò è affermato in conformità con la natura del Tribunale, la cui competenza è universale e quindi non esclude le cause provenienti dai Tribunali orientali, incluse quelle provenienti dalle Chiese patriarcali⁶⁶.

In ultimo va sottolineato come il fatto stesso dell'approvazione in forma specifica del testo delle Norme Rotali del 1994, avvenuto come già detto il 23 febbraio 1995, offra un ulteriore argomento per la soluzione del problema della competenza della Rota nelle cause provenienti dalle Chiese patriarcali secondo il principio per cui *facta sunt verbis potiora*, o anche *contra factum non valet argumentum*.

Il *dubium legis* al riguardo fu infatti proposto dalla Segnatura Apostolica al Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi il 28 gennaio 1995⁶⁷, vale a dire prima dell'approvazione in forma specifica delle Norme Rotali. Il successivo silenzio del Pontificio Consiglio, che potrebbe definirsi un silenzio pregnante, induce a pensare che esso, a conoscenza del rescritto del 23 febbraio 1995, si sia astenuto dal rispondere, confermando di fatto la competenza della Rota in materia. La durata quasi ventennale di tale silenzio rafforza e legittima la lettura dei fatti.

⁶⁵ Cfr. al riguardo il nostro: PINTO P.V., *Ad art. 5 NRRT*, in P. V. PINTO (cur.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Rota Romana*, Città del Vaticano 2003, 486.

⁶⁶ «Da sottolineare l'affermata universalità della competenza della Rota Romana, in terza ed ulteriore istanza, di giudicare "le cause già trattate dal medesimo Tribunale Apostolico e da qualunque altro Tribunale". Ciò in conformità con la natura del Tribunale, la cui competenza *ratione territorii* è universale» (FUNGHINI R., *Ad art. 128 PB*, in *Commento alla Pastor Bonus*, op. cit., 188).

⁶⁷ Cfr. ALWAN H. G., *L'evoluzione*, op. cit., 174.

La competenza della Rota nelle cause orientali è inoltre confermata dall'art. 126 della *PB* il quale ordina che provvedere all'unità della giurisprudenza è prerogativa propria del Tribunale Apostolico della Rota, in quanto è dal rapporto fattuale fra i tribunali territoriali e la Rota Romana che il servizio all'unità della giurisprudenza risulta efficace e provvido⁶⁸.

§8. Conclusione

Nonostante l'*iter* non sempre comprensibilmente univoco del periodo *de iure condendo*, la Rota Romana ha con la sua giurisprudenza nell'arco di un secolo confermato la sua chiara competenza nelle cause provenienti dalle Chiese patriarcali orientali, ponendosi come *legis interpret*⁶⁹.

Le statistiche, come più volte richiamato, confermano *de facto* tale funzione di *legis interpret* della Rota Romana, anche come fonte giurisprudenziale unica per tutta la Chiesa, latina e orientale. E non v'è chi possa negare che dall'anno in cui fu proposto il *dubium iuris* all'organo di interpretazione, dalle sole Chiese patriarcali Maronita e Greco-Melkita giunsero alla Rota Romana in appello ben 167 cause, di cui 131 dalla prima e 36 dalla seconda⁷⁰; venendo così confermata – e dal silenzio seguito al *dubium iuris* e dalla massa dagli appelli giunti – la prassi ormai secolare del Tribunale Apostolico di ricevere e trattare pacificamente sin dalla sua ricostituzione, secondo le modalità finora esposte, le cause provenienti dall'Oriente cattolico, segnatamente dalle Chiese patriarcali.

La conclusione è che, con la pace di chi ritiene di opporsi ancora a questa tesi, e la giurisprudenza centenaria e la trasmissione ininterrotta da parte dei Tribunali d'oriente degli appelli alla Rota Romana sono la più eloquente riprova che la giurisdizione nella Chiesa, soprattutto al suo vertice, non può essere corrosa *sine fine* da discussioni dottrinali a questo punto sterili.

La Rota Romana è grata a Papa BENEDETTO ed a Papa FRANCESCO per aver posto nel solo arco di un anno e mezzo atti solenni di conferma dell'antica e sempre efficace *diaconia* del Tribunale Apostolico al ministero di misericordia del Vescovo di Roma che si estende a Oriente e a Occidente.

P. V. PINTO

⁶⁸ Cfr. FUNGHINI R., *Ad art. 126 PB*, in PINTO P. V. (cur.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003, 185-186.

⁶⁹ Cfr. *CIC*, can. 19; *CCEO*, can. 1501.

⁷⁰ Fonte: *Archivio del Tribunale Apostolico della Rota Romana*, 14 maggio 2014.